

**Pianificazione.** Confermate in molti casi le competenze attribuite dalla normativa statale

# Province, i nuovi poteri nel governo del territorio

Come le Regioni hanno attuato il riassetto previsto dalla legge 56/2014

PAGINA A CURA DI  
**Mattia Lungarella**  
**Raffaele Lungarella**

▣ Diverse funzioni amministrative che la legge Delrio (56/2014) assegna alle "nuove" Province riguardano il governo del territorio, le questioni ambientali e segmenti dell'edilizia e delle infrastrutture. Il riordino, che coinvolge anche il ruolo delle Città metropolitane e delle unioni e fusioni di Comuni, impone però alle Regioni un lavoro legislativo che non è ancora terminato. È vero che le relative norme di recepimento sono state ovunque approvate (e in Puglia e Toscana già sottoposte a un primo tagliando nel 2016), ma per renderle operative sono previsti in molti casi degli atti amministrativi.

In attesa di una più sistematica riforma del Titolo V della Costituzione, la legge 56/2014 ha comunque rifatto un po' il "trucco" alle Province (configurate come enti territoriali di secondo livello), individuando gli ambiti in cui vengono loro riconosciute funzioni fondamentali di area vasta. Si tratta spesso di una conferma delle materie per le quali le stesse Province avevano avuto una delega più o meno ampia dalle Regioni.

L'elenco va dalla pianificazione territoriale provinciale di coordinamento alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;

dalla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale (compresi l'autorizzazione e il controllo di quello privato) fino alla costruzione e gestione delle strade provinciali. Il raggio d'azione include anche la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione della relativa edilizia, le attività di sviluppo strategico del territorio, la gestione associata dei servizi e l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Limiti e modalità di esercizio delle funzioni sono stabiliti dalle leggi regionali, che regolamentano le attività dei diversi settori e che possono anche allargare o restringere il ventaglio delle competenze previste dalla normativa statale. Tali competenze sono state in genere ribadite, mentre solo poche Regioni hanno deciso di riappropriarsi di alcune funzioni amministrative in precedenza attribuite alle Province.

In Umbria, ad esempio, passano a livello "superiore" un buon numero di competenze in materia di ambiente, energia e governo del territorio. Ora occorre rivolgersi agli uffici regionali per ottenere l'autorizzazione a realizzare impianti per la produzione di energia o per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. La Regione assume anche funzioni quali il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) e dell'autorizzazione unica ambientale (Aua), e la valutazione ambientale strategica (Vas).

In Toscana invece, oltre che per la Vas, la Regione diventa competente anche in materia di valutazione di impatto ambientale (Via) su specifici progetti.

Per il resto, il suo elenco è comunque lungo: rifiuti e bonifica dei siti inquinati; difesa del suolo, della costa e degli abitati costieri; gestione del demanio idrico; tutela della qualità del-

## Il riordino dei ruoli

### 01 | LA RIFORMA

La legge 56/2014 ha rivisto ruolo e organizzazione delle Province, istituito le Città metropolitane e introdotto una nuova disciplina su unioni e fusioni di Comuni

### 02 | LE FUNZIONI

Le Province sono enti territoriali di secondo livello (con organi eletti dai Comuni) che hanno compiti di pianificazione e governo del territorio. Le funzioni fondamentali in ambito provinciale riguardano:

- la pianificazione territoriale di coordinamento e la tutela e valorizzazione ambientale
- la pianificazione dei servizi dei trasporti
- la programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica
- la raccolta, l'elaborazione dei dati e l'assistenza agli enti locali
- la promozione delle pari opportunità.

Le Province di confine o con territorio tutto montano curano anche lo sviluppo strategico del territorio e le relazioni con gli enti confinanti

### 03 | LE MODALITÀ


Le Province esercitano le funzioni fondamentali previste dalla legge 56/2014 entro i limiti e con le modalità stabilite dalle norme statali e regionali dei diversi settori. Lo Stato e le Regioni, secondo le proprie competenze, possono attribuire anche ulteriori funzioni. Quelle trasferite a un altro ente territoriale continuano a essere esercitate dalle Province, fino alla piena operatività dello stesso ente

l'aria; inquinamento acustico; funzioni in materia di energia, e di parchi e aree protette.









In tema di governo del territorio, a "riprendersi" dalle Province il pacchetto di funzioni più corposo è ancora l'Umbria. Gli uffici regionali di urbanistica torneranno infatti a occuparsi dei pianificatori dei Comuni e a verificarne la compatibilità con i piani territoriali di più vasta scala. Svolgeranno anche le attività di vigilanza e controllo su infrastrutture e costruzioni realizzate nelle zone sismiche e quelle relative all'abusivismo edilizio.

A riappropriarsi delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è anche la Regione Abruzzo; mentre la Calabria ha "ripreso" il controllo degli strumenti di pianificazione territoriale comunale. In Friuli Venezia Giulia, alcune funzioni sottratte alle Province saranno invece esercitate dai Comuni, che si occuperanno di diverse fasi relative ai piani ambientali per la qualità dell'aria. In questo quadro, ci sono però anche Province che con le norme regionali acquistano funzioni: in Piemonte, ad esempio, vedono attribuirsi anche le competenze sulle attività estrattive e sulle infrastrutture per l'energia.

Dall'applicazione della legge 56/2014 sono infine escluse la Valle d'Aosta (dove le Province non esistono), nonché le Province di Trento e Bolzano, dotate di autonomia legislativa.



## Il quadro delle leggi regionali

<b>ABRUZZO</b> 	In seguito alla redistribuzione tra i diversi livelli istituzionali, alla Regione vengono trasferite, tra le altre, le funzioni relative alla tutela ambientale e i compiti di vigilanza sulle attività edilizie e urbanistiche. Nelle	materie per le quali riacquista competenza, la Regione esercita anche la funzione di applicare le sanzioni amministrative e incassare i relativi proventi <i>Lr 20 ottobre 2015, n. 32</i>
<b>BASILICATA</b> 	Il riordino delle funzioni tra Regione, Province e Comuni sarà oggetto di specifici accordi per definire modalità e tempi, e per individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali coinvolte. Il personale provinciale addetto a	svolgere le funzioni trasferite alle Regioni viene inserito nell'organico regionale conservando l'inquadramento economico e giuridico <i>Lr 6 novembre 2015, n. 49</i>
<b>CALABRIA</b> 	Con la legge 14/2015, la Regione riassume le competenze trasferite alle Province nel 2002 e relative, tra l'altro, al piano territoriale di coordinamento provinciale e alla verifica della compatibilità degli strumenti di pianificazione	territoriale comunale. Le competenze della Città metropolitana di Reggio Calabria saranno definite con una disciplina straordinaria <i>Lr 22 giugno 2015, n. 14</i>
<b>CAMPANIA</b> 	Il riordino istituzionale prevede il trasferimento alla Regione delle funzioni che richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio. Il <i>restyling</i> si accompagna al trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e	strumentali, attraverso intese tra gli enti interessati: in caso di mancato accordo, è previsto che le modalità e gli altri criteri del trasferimento siano decisi dalla giunta regionale <i>Lr 9 novembre 2015, n. 14</i>
<b>EMILIA ROMAGNA</b> 	È prevista una ridefinizione complessiva del ruolo istituzionale della Regione e degli enti locali. Alla Città metropolitana di Bologna sono trasferite le funzioni prima esercitate dalla Provincia. Le restanti Province, con una convezione,	possono chiedere alla Regione di svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica (Vas) <i>Lr 30 luglio 2015, n. 13</i>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> 	In materia di pianificazione territoriale, le Province mantengono le funzioni relative all'uso del territorio, agli interventi per la realizzazione delle infrastrutture, all'elaborazione dei programmi strategici e alla pianificazione sovracomunale.	Passano ai Comuni diverse funzioni in materia ambientale, quali programmazione e realizzazione dei piani per il miglioramento della qualità dell'aria <i>Lr 12 dicembre 2014, n. 26</i>
<b>LAZIO</b> 	In previsione dell'obiettivo, da centrare entro il prossimo 31 dicembre, di semplificare l'azione amministrativa e ridurre i livelli di governo, con l'articolo 7 della legge di stabilità per il 2016 la	Regione ha provveduto per il momento a riallocare le funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province <i>Lr 31 dicembre 2015, n. 27, articolo 7</i>
<b>LIGURIA</b> 	La legge regionale di riordino conferma la competenza delle Province su tutte le funzioni attribuite dalla legge 56/2014. Vengono inoltre redistribuite tra i diversi livelli istituzionali le funzioni previste dalle normative regionali di settore.	Alla Regione (e ai suoi uffici territoriali) sono rinviate, tra le altre, tutte le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana <i>Lr 10 aprile 2015, n. 15</i>
<b>LOMBARDIA</b> 	Salvo alcune funzioni trasferite ad altri enti, la legge conferma alle Province quelle già conferite in precedenza. In materia ambientale tornano alla Regione le competenze per lo svolgimento delle istruttorie per le concessioni	relative a grandi derivazioni, quelle relative alla costruzione, all'esercizio e alla vigilanza delle dighe e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche <i>Lr 8 luglio 2015, n. 19</i>

<b>MARCHE</b> 	In un allegato alla legge sono elencate le normative regionali di settore le cui funzioni non saranno più esercitate dalle Province. Le modalità dell'effettivo trasferimento saranno definite con una o più delibere della giunta regionale, che	disciplineranno anche i procedimenti pendenti. Le delibere individueranno le risorse umane da trasferire e saranno adottate sentendo il parere delle Province <i>Lr 3 aprile 2015, n. 13</i>
<b>MOLISE</b> 	Entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, la Giunta adotta una o più delibere con le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni. Dal momento dell'approvazione, le	Province cesseranno di esercitare le funzioni assegnate secondo l'elenco riportato nell'allegato alla stessa legge di riordino <i>Lr 10 dicembre 2015, n. 18</i>
<b>PIEMONTE</b> 	Le Province continueranno a esercitare le funzioni amministrative conferite dalle leggi regionali settoriali vigenti, tranne alcune che vengono riallocate. Tornano per esempio alla Regione le funzioni riportate nell'allegato alla legge di riordino. Alle	Province sono però assegnate anche nuove competenze in materia di energia, di attività estrattive e per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e oleodotti <i>Lr 29 ottobre 2015, n. 23</i>
<b>PUGLIA</b> 	Alle Province e alla Città metropolitana di Bari sono attribuite le funzioni previste dalla legge 56/2014, nonché quelle ulteriori per le quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le stesse Province. Alla Città metropolitana di Bari sono inoltre	attribuite le competenze in materia di governo, tutela e valorizzazione del territorio metropolitano, e per la pianificazione urbanistica metropolitana generale <i>Lr 30 ottobre 2015, n. 31</i>
<b>SARDEGNA</b> 	Fino alla loro definitiva soppressione, le Province esercitano le funzioni previste dalla legge 56/2014 e tutte quelle attribuite dalle leggi regionali vigenti. La norma regionale istituisce la Città	metropolitana di Cagliari e le attribuisce anche le funzioni della Provincia, dei Comuni (e delle unioni di Comuni) che ne fanno parte <i>Lr 4 febbraio 2016, n. 2</i>
<b>SICILIA</b> 	La legge regionale disciplina l'istituzione dei Consorzi comunali e delle Città metropolitane, e ne definisce le funzioni. In materia di pianificazione territoriale generale e urbanistica, la Città metropolitana stabilisce tra l'altro vincoli	e obiettivi all'attività dei Comuni compresi nel suo territorio. E si occupa di individuare le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata <i>Lr 4 agosto 2015, n. 15</i>
<b>TOSCANA</b> 	Un allegato alla legge regionale elenca le funzioni delle Province e della Città metropolitana di Firenze che vengono trasferite alla Regione. In ambito energetico, ambientale e territoriale, la lista è ampia e	comprende le funzioni in materia di difesa del suolo, di parchi e aree protette, nonché la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale e strategica (Via e Vas) <i>Lr 3 marzo 2015, n. 22</i>
<b>UMBRIA</b> 	Tornano alla Regione molte competenze in materia urbanistica e di governo del territorio in precedenza delegate alle Province. Agli uffici regionali passano i controlli sui piani regolatori, le funzioni relative alle attività di vigilanza e	controllo su opere e costruzioni nelle zone sismiche, le competenze amministrative in materia paesaggistica, le funzioni relative al controllo sull'abusivismo edilizio <i>Lr 2 aprile 2015, n. 10</i>
<b>VENETO</b> 	Oltre alle funzioni assegnate dalla legge 56/2014, vengono mantenute in capo alle Province le funzioni già conferite dalle norme regionali di settore e anche quelle relative ad alcune attività di polizia. Le	stesse funzioni attribuite alle Province sono assegnate anche alla Città metropolitana di Venezia, in aggiunta a quelle già previste dalla legge statale <i>Lr 29 ottobre 2015, n. 19</i>